



TRIBUNALE DI GORIZIA

N. 301/12 LAV.

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 414 e seg. c.p.c.

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 29/1/2013 ad ore 09.50
presso il TRIBUNALE DI GORIZIA nella stanza N.19;

avverte

(DANTE A. G. D. C. R.
ISTRUTTORE DOTT. S. S.
G. M. C. J.)

il convenuto che ha la facoltà di costituirsi entro e non oltre 10 giorni prima della predetta udienza, depositando in cancelleria *memoria difensiva* nella quale deve proporre, a pena di decadenza, tutte le sue difese, eventuali domande riconvenzionali e mezzi di prova;

dispone

che il ricorrente notificchi al convenuto nel termine di legge copia del ricorso e del presente decreto.

Gorizia, il

2/4/2012

Il Funzionario Giudiziario

Dr. R. Pizzanari

Il Giudice del Lavoro

Dr. B. Gallo

Avv. Rosario Rocchetto
Via A. De Gasperi, 164
89900 VIBO VALENTIA
Telefax. 0963/991412

ORIGINALE

TRIBUNALE GORIZIA
Sezione Lavoro

Per: La sig.ra Araneo Antonella, c.f. RNANNL78D55F537Y, nata a Vibo Valentia il 15/04/1978, ivi residente, in via Alcide De Gasperi 164, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Rocchetto, c. f. RCC RSR 73C03 F537B, ed elettivamente domiciliata in Gorizia, alla via Nizza 15, presso lo studio dell'Avv. Francesca Buiatti, giusta procura margine del presente atto, il quale dichiara che le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, relativi al procedimento, potranno essere inviate anche al numero di fax 0963/991412 ed all'indirizzo di posta elettronica PEC avv.rosariorocchetto@pec.giuffre.it
Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dirigente p.t. dell' Ufficio Scolastico Regionale per la regione Friuli Venezia Giulia, presso l'Avvocatura di Trieste, con sede in Piazza Dalmazia, 3 - 34122 Trieste.

PREMESSO

- 1) che in data 11/05/2009 l'odierna ricorrente inoltrava domanda di iscrizione nelle graduatorie del personale docente per gli AA.SS. 2009/2011, all'Ufficio Scolastico Per la Regione Emilia Romagna, sede provinciale di Rimini;
- 2) che, tra l'altro, fra le ulteriori tre province in coda indicava la provincia di Gorizia;
- 3) che nell'anno 2009 in base alle disponibilità, la graduatoria su Gorizia veniva coperta fino alla posizione 14 con il docente De Cicco Raffaele, avente punteggio in graduatoria di 29,00;
- 3) che anche nell'anno 2010 in base alle disponibilità, la graduatoria su Gorizia veniva coperta fino alla posizione 13 con il docente De Cicco Raffaele, avente un punteggio in graduatoria di 29,00;
- 4) che nello stesso anno la sig.ra Araneo si trovava inserita nelle graduatorie di coda con un punteggio 42,00;
- 5) che pertanto se fosse stata inserita a pettine nella graduatoria su Gorizia, la sig.ra Araneo avrebbe certamente lavorato con i conseguenti effetti giuridici ed economici.

Diritto

a) Sulla competenza del giudice adito.
E' ormai pacifico che la competenza in materia di graduatorie scolastiche sia del Giudice del lavoro.
E' quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con più decisioni, da ultimo la n.22805/2010, (Ordinanza Cass. SS.UU. n°3032/11 - Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008), che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all'impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente in quanto non costituenti procedura concorsuale.
In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai

La sottoscritta Araneo Antonella, c.f. RNANNL78D55F537Y, nata il 15/04/1978 a Vibo Valentia e residente a Vibo Valentia, in via Alcide De Gasperi 164, informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ottenere il provvedimento di nomina ai procedimenti di mediazione di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio ed in ogni altro al presente atto comunque inerente o conseguente - come di impugnazione, di opposizione, di esecuzione, procedimenti speciali ecc. - nomina proprio procuratore e difensore l'Avv. Rosario Rocchetto, con elezione di domicilio, in Gorizia, alla via alla via Nizza 15, presso lo studio dell'Avv. Francesca Buiatti, confermandogli ogni più ampia facoltà compiere quella che chiamerò testi in causa anche per garanzia, di designare altri procuratori o domiciliatari, di procedere a transazioni, accettare quotazioni e rinunziare agli atti, dando sia d'ora per ora e fermo il suo apporto.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196 / 2003 presta sin da ora espresso consenso ed autorizza il trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili per l'espletamento dell'incarico professionale

[Firma]
per autentica
[Firma]
(Avv. Rosario Rocchetto)

Depositato in Cancelleria

09/05/2010
Il Funz.
dott. [Firma]

docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Così pedissequamente la Corte di Cassazione a sezione unite ha stabilito:

"...La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia al giudice ordinario.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nella parte in cui ha stabilito che con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 a 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Le graduatorie permanenti alle quali fa riferimento la norma sopra citata sono quelle di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, come rideterminate ai sensi del citato art. 1 del d.l. n. 97 del 2004.

La trasformazione delle suddette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento trova la sua ratio nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente.

La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica - ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento, riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).

Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa ad un determinato collocamento in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare il suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. 8 aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 - 2011.

Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art.

2907 cod. civ. (cfr., con riferimento a una fattispecie analoga, Cass. S.U. 10 novembre 2010 n.22805).

In definitiva, in applicazione dei principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione....”.

b) Sulla legittimità del comma 4 ter dell'art.1 D.L. n.134/09 (convertito in legge n.167/09) riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente .

Con la Sentenza n.41 del 9 febbraio 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, risultando in contrasto con l'art.3 della Costituzione, il comma 4 ter dell'art.1 del decreto legge n.134/09, convertito in legge n.167/09, riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente.

La decisione della Consulta conclude una vicenda determinata da una controversia cominciata nel 2007 ed inizialmente collegata a provvedimenti del Direttore Generale Personale della Scuola della Pubblica Istruzione, così da riassumersi.

Con ricorso proposto nel 2007 da ANIEF – Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione, A.N.P. – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola – e da un gruppo di docenti contro il Ministero della Pubblica Istruzione, all'epoca affidato all'On.le Fioroni, i ricorrenti chiedevano l'annullamento, previa sospensione: del decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, considera che “ai sensi dell'art. 1, comma 607 della citata legge n. 296/06, ... dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce” e della nota prot. n. 5485, emanata dal direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che “con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.

Il TAR con sentenza n.10809 del 27 novembre 2008, riconoscendo fondata la doglianza svolta nel ricorso di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 269/2006 e dell'art. 1 della legge n. 124/1999, evidenziando che in particolare, andava data adesione alla tesi che la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito

dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò confliggendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1), con sentenza n.10809 del 27 novembre 2008 accolse il ricorso e dispose l'annullamento degli atti impugnati. Avverso la sentenza il Ministero soccombente proponeva appello al Consiglio di Stato, chiedendone, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia, ma con ordinanza n. 1525/2009 in data 25 marzo 2009, il Giudice d'appello, " [...] , ritenute, allo stato, condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata", respingeva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 10809/2008."

I ricorrenti, successivamente alla notifica della sentenza n. 10809/2008, avevano diffidato gli Uffici Scolastici della Provincia d'interesse a disporre l'esecuzione mediante il trasferimento "a pettine" dalla corrispondente fascia delle graduatorie di attuale iscrizione, avvertendo, in mancanza, che avrebbero presentato ricorso per l'esecuzione e/o per l'ottemperanza di detta sentenza, salvo il risarcimento del danno che sarebbe stato chiesto in conseguenza dell'illegittima omissione di atti dovuti.

Ma gli Uffici Scolastici intimati non davano esecuzione alla sentenza, dal momento che, pubblicando le rispettive graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2009-2011, non veniva disposta l'inclusione "a pettine" dei ricorrenti che avevano chiesto il trasferimento ad altra provincia.

In tale situazione, i docenti interessati hanno adito il TAR del Lazio per ottenere – ai sensi del quinto comma dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, nel testo aggiunto dall'art. 10 della legge n. 205/2000 – l'esecuzione della citata sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato.

Nelle more del giudizio di esecuzione, il nuovo Governo, il cui il Ministro dell'Istruzione è l'On.le Gelmini, emanò il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, contenente "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010", al cui art. 1 è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il comma 4-ter. con cui risulta disposto che la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.

La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle graduatorie, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004, dovrà essere improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria.

Il TAR, evidenziando che la retroattività della norma introdotta con il comma 4-ter lede l'affidamento del principio del riconoscimento del diritto al trasferimento dei docenti con conservazione del punteggio dagli stessi acquisito, principio peraltro invero dalla medesima norma che contraddittoriamente ne nega l'applicabilità per il solo biennio 2009-2011 e già operante nell'ordinamento scolastico sulla base della disciplina previgente a quella oggetto di interpretazione retroattiva, ha ritenuto che il comma 4-ter urta in maniera evidente con il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Costituzione, strettamente correlato al principio della tutela dell'affidamento definito dalla Corte Costituzionale "quale elemento fondamentale dello stato di diritto" (sent. 26 luglio 1990, 1995, n. 390), suscettibile di limitare l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica (arg. Corte Cost. cit. sent. n. 525/2000).

Trattasi, infatti, di principio cardine dell'ordinamento giuridico, della cui precettività non può più dubitarsi per effetto del richiamo – contenuto nell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, come novellato dall'art. 21 della legge n. 15/2005 – ai "principi dell'ordinamento comunitario", qualificati come reggenti l'attività amministrativa; principi tra i quali si iscrive appunto il principio di "legittimate expectation" che ha trovato ampio riconoscimento e diffusa tutela nell'elaborazione giurisprudenziale del giudice comunitario (tra le molte, Corte di Giustizia 19 febbraio 2002, C-336/00) e sulla stregua di tali considerazioni ha deciso di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, che appunto risulta accolta dalla Consulta con la sentenza n.41/2011., di cui si riportano le seguenti parti:

"La norma impugnata (art.1 comma 4 ter d.l.n.134/ 09 convertito in legge n.167/09) ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica.

Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione.

Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria.

In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.

L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza.

Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia.

L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.

In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401).

Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401).

A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400).

Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).

Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all'aggiornamento

delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

In conclusione l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost.

d) Risarcimento danni.

Inoltre, per quanto sopra premesso e per come specificato nelle conclusioni, si ravvisano gli estremi per la richiesta di risarcimento danni in quanto, la sig.ra Araneo a causa del mancato inserimento a "pettine" nella graduatoria per la provincia di Gorizia, ha perso la possibilità di ottenere, per come avrebbe ottenuto in base alla documentazione allegata al presente ricorso, non solo contratto a tempo determinato per ben due anni, nonché, le relative indennità.

Per i motivi esposti e per quelli che potranno essere ulteriormente svolti in sede di discussione orale, anche alla luce della costituzione della opposta, la sig.ra Araneo Antonella, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro e Previdenza, al fine di proporre
OPPOSIZIONE

avverso l'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento nella provincia di Gorizia e per l'effetto:

- a) ordinare l'inserimento a "pettine" e non in coda, in aderenza al punteggio posseduto, nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato sec. II grado per la provincia di Gorizia, con decorrenza dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, pleno iure e a tutti gli effetti giuridici ed economici;
- b) per l'effetto riformare le graduatorie per gli anni 2009/2010 a seguito dell'inserimento a "pettine" della sig.ra Araneo Antonella;
- c) riconoscere il punteggio aggiornato alla luce dei due anni di servizio non fruiti;
- d) condannare il convenuto Ministero, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, ivi comprese, tutte le indennità di cui non ha potuto usufruire.

Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, spese generali (12,5%), competenze ed onorari del presente giudizio.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la sig.ra Araneo ha diritto all'esenzione dal contributo unificato avendo la stessa reddito inferiore a € 31.884,48, come da certificazione in atti.

Unitamente all'originale del presente atto, con la delega a margine, si depositeranno in copia i seguenti documenti:

- 1) Comunicazione Ar. n°139931224618 e n° 139645251819 del 18/06/2011;
- 2) Domanda di iscrizione nelle graduatorie del personale docente per gli AA.SS. 2009/2011, all'Ufficio Scolastico Per la Regione Emilia Romagna, sede provinciale di Rimini;
- 3) Graduatoria provinciale definitiva di coda per nomine a tempo determinato sec. II grado per la provincia di Gorizia 2009;
- 4) Graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato sec. II grado per la provincia di Gorizia, anni 2009/2010;
- 5) Comunicazioni del Miur del 17/05/2012 e del 21/05/2012;
- 6) CUD 2012.

IN VIA ISTRUTTORIA

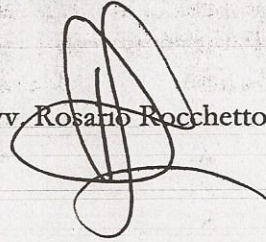
Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito voglia ordinare al ministero resistente la produzione in giudizio di tutta la documentazione afferente la posizione della sig.ra Araneo Antonella, nonché, di tutta la documentazione relativa alle graduatorie permanenti per la provincia di Gorizia.

Si chiede sin d'ora ammettersi, qualora il giudice lo ritenga necessario, CTU contabile, ai fini della quantificazione delle indennità spettanti alla ricorrente.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze, anche istruttorie, all'esito della costituzione avversaria.

Vibo Valentia, Gorizia 20/06/2012

Avv. Rosario Rocchetto

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above the printed name.